



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 1° aprile 2016

LM/et

Egregio Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente
Provincia Autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Egregio Signor
Carlo Daldoss
Assessore alla Coesione territoriale,
Urbanistica, Enti locali ed Edilizia
Provincia Autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Romano Masè
Dirigente Dipartimento Territorio,
Agricoltura, Ambiente e Foreste
Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

Egregio Signor
ing. Giancarlo Anderle
Dirigente Servizio Autorizzazioni e
valutazioni ambientali
Provincia Autonoma di Trento
Via Mantova, 16
38122 TRENTO

Gent.ma Signora
arch. Angiola Turella
Dirigente Servizio Urbanistica e
Tutela del paesaggio
Provincia Autonoma di Trento
Via Mantova, 67
38122 TRENTO

Egregio Signor
dott. Giovanni Gardelli
Dirigente Servizio Autonomie Locali
Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

OGGETTO: proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "Approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT) e nel sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) della Provincia autonoma di Trento ai fini dell'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio": espressione del parere per il perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 9, comma 2, lettera d), della legge provinciale 3/2006

In riscontro alla richiesta di parere (prot. n. 99972 del 29 febbraio 2016) meglio descritta in oggetto, con la presente si comunica che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 23 marzo 2016, ha espresso nel merito:

parere favorevole all'intesa da perfezionarsi in forma semplificata, subordinatamente all'accoglimento delle seguenti osservazioni.

Il Consiglio ha apprezzato la proposta, illustrata in aula, dell'applicativo informatico predisposto per l'implementazione del SIAT (Sistema Territoriale Informativo Trentino) con le informazioni inerenti alla pianificazione urbanistica, prima dei Comuni e, in un secondo momento, di Comunità ed Enti parco. Il progetto, che rientra nello scopo di informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie prefissato che la nuova legge urbanistica si prefigge, è senz'altro un passo positivo verso la dematerializzazione della documentazione inerente alla pianificazione urbanistica.

Constatato che sin dal 2008 è in atto un processo di omogeneizzazione delle codifiche urbanistiche (tramite l'adozione di una legenda standard), che ha in larga parte uniformato la redazione dei piani urbanistici, la novità consiste nella diretta gestione e consultazione digitale degli strumenti urbanistici, ora offerta in rete (WebGIS) tramite il software GPU, e messa a disposizione degli enti locali e dei professionisti incaricati alla redazione dei piani, senza il filtro della struttura provinciale.

Nonostante il buon esito della prima fase di sperimentazione del sistema, che è durata più di tre anni, si osservano ancora delle imperfezioni e anomalie che, nello spirito collaborativo che contraddistingue il Consiglio delle autonomie locali, si chiede di correggere - come meglio specificato *infra* - nell'interesse collettivo del buon funzionamento del sistema.

Tenuto conto però che il lavoro maggiore, derivante dalla riorganizzazione delle modalità di formazione ed invio dei PRG e PTC, sarà a carico delle Amministrazioni comunali e delle Comunità è indispensabile che sia attivato un ulteriore confronto tecnico, perlomeno con le realtà di maggior "peso pianificatorio", per testare meglio quei meccanismi, ancora inadeguati, come quello proposto per l'inserimento delle norme di attuazione.

Per lo stesso ordine di motivi, in prima istanza, si ritiene necessario **lo slittamento a fine anno dei termini** concessi per l'adozione delle linee guida proposte e delle specifiche tecniche, a cui dovrà obbligatoriamente adeguarsi la redazione degli elaborati pianificatori per la consegna dei documenti in formato digitale. E' infatti considerevole la mole di lavoro preparatorio che l'operazione presuppone e che si riverserà *in toto* sugli enti locali.

Per quanto riguarda la **fase transitoria**, al punto 5) della proposta di deliberato, sarebbe altresì opportuno chiarire quali siano gli adempimenti previsti per i piani già adottati alla data del 1.06.2016 e non adeguati alle specifiche tecniche richieste. In secondo luogo, in considerazione della graduale introduzione del sistema, che in prima applicazione riguarda solo i PRG, andrebbe introdotto **un termine differente per l'adeguamento della pianificazione di Comunità e dei piani del Parco**. Si suggerisce di riscrivere la fase transitoria tenendo conto dei diversi scaglioni temporali per l'adeguamento di ciascun soggetto pubblico.



Un accenno a parte merita il caso particolare del **Comune di Trento**, dal momento che il PRG non risulta ancora adeguato alla legenda unificata, in virtù della possibilità prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 di data 22 agosto 2008 di potersi attenere ai soli codici legenda e non anche ai "retini", è pertanto necessario studiare un percorso a se stante per permettere l'adeguamento (associare i codici alle varie destinazioni di zona) in tempi consoni.

Permangono dubbi circa l'obbligatorietà derivante dall'applicazione della procedura descritta che potrebbe comportare l'acquisizione di programmi GIS costosi, soprattutto per chi non si occupa esclusivamente di urbanistica: si cita in delibera la possibilità di utilizzare Autocad o sistemi *open source* per operare, ma non sembra che finora, nella pratica, si siano rivelati strumenti validi tanto quanto altri applicativi che sono venduti sul mercato informatico. Neppure la versione free QGIS permette di lavorare con tranquillità, poiché si è rivelata essere molto instabile. Per ora grazie all'applicativo *PRGTools* (software di supporto per la conversione degli strumenti) può essere convertito un programma base da formato DWG a GIS, **è però opportuno che venga data garanzia anche pro futuro della operatività del sistema senza costi aggiuntivi per le Amministrazioni** coinvolte direttamente o quale committenza pubblica dei professionisti incaricati.

In sostanza, interessa capire se si tratti in effetti di una operazione a spese zero per le Amministrazioni pubbliche; se così non fosse, sarebbe opportuno mettere a disposizione gratuitamente sistemi GIS in grado di dialogare con il GPU, come finora fatto per l'utilizzo dell'applicativo *PRGTools* e per il supporto informatico relativo ai dati del territorio, basi cartografiche e dati informativi da utilizzare. Per gli stessi motivi è quanto mai opportuno che sia esplicitato nel testo la disponibilità della Provincia, in fase di prima applicazione (perlomeno per il primo anno) ad affiancare nell'utilizzo del sistema proposto le Amministrazioni comunali (e Comunità) e i loro professionisti incaricati.

Per quanto riguarda il funzionamento del sistema sono da segnalare, oltre a quelle evidenziate di seguito, alcune disfunzioni con l'auspicio che siano corrette per agevolare la fase di verifica istruttoria dei piani, come nel caso delle "tolleranze" grafiche, poiché molto spesso accade che il sistema segnali come errori anche lievi scostamenti/sovrapposizioni tra i diversi poligoni (nell'ordine di poche decine di cm. in scala reale) che sono assolutamente insignificanti dal punto di vista cartografico.

E' scorretto inoltre il riferimento, ricorrente nel testo, alla legge urbanistica provinciale (l.p. 1/2008) abrogata nell'agosto scorso a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge provinciale 15/2015 e, come si dirà meglio *infra*, a tipologie edilizie e urbanistiche inattuali.

Ciò premesso in quanto all'impostazione generale si evidenziano i seguenti aspetti più puntuali dal punto di vista dei **contenuti**.

Allegato 1 denominato "**Linee guida e specifiche tecniche per l'informatizzazione dei Piani Urbanistici ed il loro inserimento nel sistema GPU**"

1. Al **paragrafo 1.1, comma 3**, si riporta che i piani devono essere redatti utilizzando come sfondo la **base catastale aggiornata fornita dal Catasto e che non saranno accettabili informatizzazioni svolte su basi catastali non aggiornate o provenienti da supporti cartacei deformati o adattati**. Su questo si osserva che la base catastale fornita dal Catasto è organizzata per singolo Comune Catastale e che molto spesso il territorio comunale è costituito da più Comuni Catastali: unendo tra loro le singole basi si verifica che i confini di Comuni Catastali contermini non sono tra loro coincidenti, risultando talora sovrapposti e talora distaccati, e questo non consente la corretta mosaicatura di tutto il territorio comunale su un'unica base catastale informatizzata. Peraltro, la stessa base informatizzata del Catasto, ancorché ufficiale, non risulta sempre corrispondente alla realtà, in quanto anche tale base deriva, salvo per quei comuni catastali di recente rilevazione strumentale, da una digitalizzazione delle mappe catastali cartacee. Riguardo a ciò sarebbe quanto mai opportuno che si attivasse una



collaborazione con il Servizio Catasto per **fornire un supporto catastale adeguato alle esigenze della pianificazione comunale.**

E' inoltre richiesto l'utilizzo di una base catastale sempre aggiornata e comunque a una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di consegna del Piano. Ciò significa che, visti i tempi di adozione di una variante e i continui aggiornamenti delle mappe catastali, nell'iter di approvazione di una variante al PRG si dovrebbe aggiornare almeno due volte la base catastale, con la possibile insorgenza di incongruenze in caso di nuovi frazionamenti. Si chiede di riformulare la previsione in modo da **ammettere diverse modalità operative**, in difetto degli idonei strumenti a disposizione delle Amministrazioni coinvolte.

2. Il procedimento di adeguamento alle specificazioni tecniche prefigura una procedura di carattere meramente tecnico ai sensi dell'art. 44 della l.p. 15/2015, potrebbe però aversi – sebbene in via residuale - simile adeguamento nel caso di approvazione di una variante ordinaria al piano regolatore. In particolare nel caso in cui sia necessario provvedere all'adeguamento della cartografia del piano regolatore sulla base catastale ufficiale del Catasto, attraverso la trasposizione/adattamento delle zonizzazioni in essere, è verosimile che in tale operazione di adattamento possano verificarsi situazioni di sovrapposizione di destinazione di zona o - ancor peggio - di vuoto. Si è già verificato in passato, e si esprime al riguardo l'istanza, che tali ipotesi presuppongano delle scelte discrezionali da parte del Consiglio comunale, deputato alla approvazione finale degli elaborati, e che pertanto si profilino ipotesi di incompatibilità. E' indispensabile, soprattutto nei casi di disallineamento delle basi catastali evidenziati, che vengano chiariti i **possibili profili di incompatibilità** che potrebbero verificarsi in sede di procedimento di adeguamento pianificatorio.
3. Sarebbe quanto mai opportuno che venissero messe concretamente a disposizione dei Comuni, in tempi congrui, la **cartografia digitale** indispensabile per consentire la lettura aggiornata ed il monitoraggio del proprio territorio (come ad esempio **ortofoto, Lidar ecc**). Riguardo quest'ultimo aspetto, citato anche al **punto 7)** del dispositivo della deliberazione, si segnala che nella realtà spesso accade che i Comuni non riescano ad accedere in tempi ragionevoli alla cartografia digitale disponibile per problemi di *copyright*.
4. Al punto **2.1.4.** andrebbe fatto riferimento alle delibere del consiglio comunale (e non giunta) se ci si riferisce alle deliberazioni di adozione del PRG, oppure ad altro organo qualora si tratti di pianificazione di comunità o enti parco.
5. Si chiede di rivedere (**paragrafo 2.1.6 Norme di Attuazione e paragrafo 2.2.3)** il lavoro di sintesi richiesto per l'indicazione delle **norme di attuazione** dei piani urbanistici, perché presuppone una rivoluzione, **non accettabile in prima fase**, nel metodo di scrittura e organizzazione del sistema normativo tipico della pianificazione. L'utilizzo obbligatorio del software GPU impone infatti l'adozione di una nuova e diversa impostazione per la formazione e l'invio della documentazione di PRG, che comporterà a un significativo allungamento dei tempi per la predisposizione dei vari elaborati di piano. Non si condivide né la proposta in sé (che impedisce di inserire articoli di carattere generale al fine di evitare una replica di informazioni) né la inutile ripetizione dello stesso n. volte per il collegamento al codice legenda. E' ingiustificabile l'appesantimento burocratico richiesto che comporta la creazione di files.pdf per ciascun articolo delle norme di attuazione, anche qualora venga consentito di ripetere più volte lo stesso articolo di carattere generale al posto della sua eliminazione.
6. Nel caso di varianti al PRG conseguenti all'approvazione di **piani attuativi**, non si comprende se debba essere trasmessa anche la documentazione del piano attuativo.
7. Al punto **2.2.4.** "*gestione delle schede*" è scorretto il riferimento alla categoria della sostituzione edilizia (riportata anche al punto 3.3 – pag. 22 - e nell'Allegato 2 nella legenda standard e 5 nell'elenco alfabetico degli attributi da compilare), ormai inattuale a seguito della nuova definizione delle categorie di intervento ai sensi dell'art 77 della legge urbanistica provinciale



15/2015. Nella codifica *shape* A206_Pandrebbe usata preferibilmente la definizione di ristrutturazione edilizia, soprattutto per assicurare la corretta elaborazione delle associazioni con la normativa secondo le modalità definite al paragrafo 2.2.3..

Allegato 2 denominato "Legenda standard per gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale"

1. Alcuni degli attributi, che devono essere valorizzati, riguardano dati che non sono sempre immediatamente disponibili per i Comuni o che comunque lo sono grazie ad analisi ed elaborazioni poco sostenibili per le risorse del Comune (come, ad esempio, per le zone residenziali o alberghiere il dato relativo al volume libero/occupato stimato, ovvero per le zone produttive/commerciali il dato relativo alla superficie libera/occupata stimata).
2. Non si comprende a quali codici associare gli **accordi urbanistici** e le **compensazioni urbanistiche**. Si chiede inoltre di precisare se le aree soggette a concessione convenzionata debbano essere associate al codice dei progetti convenzionati.

Allegato 3 denominato "Regole di relazione tra le zone di destinazione urbanistica"

1. La zonizzazione descritta come **insediamento storico** (con codifica *shape* A101_P ed assimilate) risulta classificata tra quelle complementari, quindi non sovrapponibili con altre. Per le aree di interesse storico andrebbe invece prevista la sovrapposizione e la coesistenza con altre destinazioni (ad esempio residenza, ricettivo, terziario, servizi, artigianato), così da rispettare quanto indicato nella normativa del PRG che ammette tali tipologie d'uso come destinazioni funzionali e le individua nelle tavole insediative. Pertanto, per fare salva la completa individuazione informatica di tutte le funzioni ammesse dal PRG nella zona corrispondente all'insediamento storico è preferibile indicarla nelle fattispecie **compatibili**.
2. Identico ragionamento vale per le aree e i percorsi pedonali (codifica *shape* A409_P ovvero F447_P), definiti come zonizzazioni complementari, escludendo la possibilità di individuare quelli interni al centro storico ("conflitto/sovrapposizione" ricorrente, rilevato dal sistema, tra il tematismo che individua il perimetro del centro storico (A101) e quello riferito alle viabilità locali esistenti (F601)). E' pertanto preferibile rendere **compatibili** anche gli spazi e i percorsi pedonali con l'area urbanistica nella quale sono inseriti.
3. L'individuazione informatizzata delle **alberature** (con codifica *shape* G116_L), come vincoli territoriali prescrittivi, nel rispetto dei riferimenti normativi del PRG - che ne ammette la collocazione solamente ove tecnicamente fattibile, soprattutto lungo la viabilità e i nodi stradali - dovrebbe essere di carattere **compatibile**.
4. Perlomeno per i **piani attuativi** approvati dopo l'entrata in vigore della l.p. 15/2015, andrebbe corretto in linea con l'art. 50 della l.p. 15/2015 il riferimento alle tipologie in esso dettate (piani di riqualificazione urbana, per specifiche finalità e di lottizzazione), in sostituzione delle previgenti definizioni. In particolare ci si riferisce ai richiami a piani attuativi a fini generali, speciali, di recupero e programmi integrati d'intervento con codifica Z501-502-503-505_P, come anche ai piani per l'edilizia agevolata (codifica Z501_P), che oggi sono riconducibili a quelli per specifiche finalità. Naturalmente l'osservazione vale anche per quanto contenuto in merito nell'allegato 5.
5. Per le **reti di riserve**, stante la loro funzione meramente gestionale, è forse incoerente e di difficile operatività - per via della non facile perimetrazione - l'inclusione nei tematismi.
6. Si ritiene opportuno che la documentazione sia **integrata con un titolario** (allegato 7) delle classi di destinazione della legenda standard che descriva le tipologie delle zonizzazioni riconducibili alle singole classi, anche con puntuale citazione della normativa di riferimento. Per offrire un criterio di lettura, al di là delle zone territoriali omogenee riprese dal DM 1444/68 e, in assenza di precisi riferimenti normativi che individuino le aree indicate nell'allegato 3, è opportuno che sia redatta una legenda tipo con un glossario che spieghi il significato delle diverse terminologie utilizzate per le tipologie di siti/zone (es. siti da bonificare o potenzialmente



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

inquinanti, discariche inerti, zone estrattive esclusive etc...). Alcuni individuazioni sembrano derivare da qualche esperienza pianificatoria, piuttosto che definizioni ragionate per assicurare omogeneità nelle individuazioni. Per le stesse ragioni, andrebbero indicati quali tematismi "antichi" andranno ad esaurimento.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



Seduta di data: 23 marzo 2016

Progressivo: 15/2016

Punto odg: 3

Quorum funzionale: 16/25

Votazione: ore 16.20

Presenti: 25 (dott. Alessandro Andreatta, Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, dott. Paride Gianmoena, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Enrico Lenzi, dott.ssa Monica Mattevi, Stefano Moltrer, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

Assenti: 5 (arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), Christian Girardi, Gianni Morandi, dott.ssa Laura Ricci)

➤ **Votanti:** 19

✓ **Favorevoli:** 19 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, dott. Paride Gianmoena, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Enrico Lenzi, Stefano Moltrer, dott. Adalberto Mosaner, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 0

➤ **Non votanti:** 6 (dott. Alessandro Andreatta, Stefano Bisoffi, Fabrizio Inama, dott.ssa Monica Mattevi, Roberto Oss Emer, p.i. Claudio Soini)

Dichiarazioni a verbale:

nessuna

vedi allegato

Note: Alle ore 15.10 entra Alessandro Andreatta, alle ore 15.29 entra Nicola Fioretti

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna

